



COMUNE DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI LEGALI

N. Proposta 1423 del 22/09/2020

OGGETTO: RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITA' E/O ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE, DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVOTECNICO - AGRONOMO - CAT. D - AFFIDAMENTO INCARICO -

IL DIRIGENTE

– Premesso quanto segue:

Con atto notificato al Comune di Cuneo in data 8 settembre 2020 il Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Cuneo ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per ottenere, previa sospensione dell'esecuzione e/o l'adozione di altre misure cautelari ritenute idonee ad assicurare gli effetti della decisione sul ricorso, la declaratoria di nullità e/o l'annullamento di:

- a) bando pubblico di concorso per soli esami indetto dal Comune di Cuneo in data 20 febbraio 2020 e pubblicato il 10 marzo 2020, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo tecnico – Agronomo – cat. D, nella parte in cui (art. 2) prevede, tra i requisiti per la presentazione della domanda, l'obbligo di possedere anche l'abilitazione alla professione di Agronomo;
- b) tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali tra i quali, ove necessario, la determina dirigenziale n. 229 del 10 febbraio 2020 e la nota del Comune di Cuneo, prot. n. 43826 del 16 luglio 2020.

In estrema sintesi, il ricorso si basa sui seguenti motivi:

- 1) premessa sul rispetto dei termini di proposizione del ricorso – la normativa emergenziale. Il presente ricorso è proposto nei termini di legge, i quali sono stati oggetto di sospensione dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020 – ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 103 del D.L. 18/2020 e s.m.i. e 37 del D.L. n. 23/2020 e s.m.i.;
- 2) violazione e falsa applicazione dell'articolo 35, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001 e dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione; violazione e falsa applicazione della legge 241/1990 nonché di tutti i principi generali vigenti in materia. Eccesso di potere per disparità

di trattamento, illogicità, perplessità, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza, errata valutazione dei presupposti, travisamento. Sintomi di sviamento di potere.

3) Violazione e falsa applicazione della legge 251/1986 e della legge n. 3/1976;

Alla luce delle predette considerazioni, la Giunta comunale – con deliberazione n. 207 in data 17 settembre 2020 – ha autorizzato il Sindaco alla costituzione in giudizio nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

- Atteso che l'amministrazione non è dotata di avvocatura interna e che sono assenti idonee professionalità interne abilitate al patrocinio innanzi al tribunale adito, per cui occorre individuare un professionista del libero foro al quale affidare la difesa legale dell'ente;
- visto l'«Albo avvocati per l'affidamento di incarichi e di patrocinio e difesa del comune», approvato con determinazione dirigenziale n. 450 del 31 marzo 2017, in vigore dal 1° aprile 2017 al 1° aprile 2020 e prorogato sino al 31 dicembre 2020 con determinazione n. 591 in data 27 aprile 2020;
- ritenuto, per la natura della vertenza, il grado di complessità delle questioni poste sul tavolo del giudice e l'entità del petitum, di individuare gli avvocati Barosio prof. Vittorio e Dentico Serena, del Foro di Torino, che hanno dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico e formulato un preventivo presunto di € 5.000,00, oltre a spese generali, CPA e IVA nella misura di legge;
- richiamato l'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. "Codice dei contratti pubblici", che esclude dall'applicazione delle disposizioni contenute nel Codice i seguenti servizi legali:

””””

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

- 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;*
- 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;*

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

””””

- richiamato altresì l'articolo 4 "Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi" dello stesso Codice, secondo il quale l'affidamento dei contratti pubblici esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva della stessa normativa deve avvenire «... nel

rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica...»;

- accertato che il legale individuato rientra tra le figure di cui all'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 s.m.i.;
- dato atto che l'incarico in argomento viene affidato esclusivamente per la procedura *de qua* e non costituisce consulenza generica, né attività continuativa o modalità organizzativa di servizio e che la spesa per onorari ed esposti risulta di modesta entità;
- richiamate le “Linee guida n. 12 – Affidamento dei servizi legali”, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;
- visto il Comunicato del Presidente ANAC del 16 ottobre 2019, con il quale è stato ribadito l'obbligo di acquisizione del Codice Identificativo di Gara [CIG] e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici;
- vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 17 dicembre 2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
- vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 309 del 30 dicembre 2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;
- visto il vigente «Regolamento di contabilità»;
- visto l'articolo 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. che disciplina l'assunzione degli impegni di spesa;
- dato atto che il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i., «Codice in materia di protezione dei dati personali», come adeguato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, alle disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), e del medesimo Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR);
- Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e dall'articolo 30 del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi» – Parte I – “Assetto organizzativo”;

Determina

1. Di affidare allo Studio legale Barosio con sede in Torino, corso Galileo Ferraris n. 120 (C.F. BRS VTR 39C08 L219D – P.I. 01371650019), nella persona degli avvocati Barosio prof. Vittorio e Dentico Serena, muniti di procura speciale, l'incarico di difesa del Comune di Cuneo nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica di cui in premessa, conferendo loro, sia congiuntamente, sia disgiuntamente, ogni più ampio potere di legge [CIG Z072E6593E];
2. di impegnare la spesa complessiva presunta di € 7.295,60 a titolo di onorari, comprensiva di spese generali, C.P.A. e IVA nella misura di legge alla Missione 01, Programma 11, Titolo I, Macro Aggregato 03, Capitolo di spesa 330030 «Prestazioni professionali e specialistiche - Legale» del Bilancio 2020, che presenta la necessaria disponibilità [Centro di Costo 01803] – Codice Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.11.006;
3. di autorizzare i pagamenti delle parcelle con attestazioni del dirigente del Settore Affari

Legali, nei limiti degli importi impegnati;

4. di disporre che questo provvedimento sia pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
5. di subordinare l'affidamento in oggetto all'impegno dell'impresa affidataria ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 s.m.i.;
6. di dare atto che responsabile del procedimento inerente o conseguente questo provvedimento è il dirigente del Dirigente del Settore Affari Legali;
7. di disporre che copia della presente determinazione venga inviata al Sindaco, ai sensi dell'articolo 30 — comma 8 — del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi» — Parte I.

Per il dirigente
Dott. Giraudo Bruno